



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 20/2025

OGGETTO: NUOVE MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE FATTURE OMESSE O IRREGOLARI - DOCUMENTO TD29

Per la comunicazione dell'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere in sanzioni, **dal 1° aprile 2025** è possibile trasmettere all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione elettronica con codice TD29**.

Tale comunicazione è finalizzata ad **evitare la sanzione del 70% dell'IVA**, con un minimo di € 250, a carico del cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura entro i termini di legge o ha ricevuto una fattura irregolare.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente non deve più emettere autofattura TD20 né versare l'IVA, ma deve invece comunicare l'omissione o l'irregolarità entro 90 giorni, tramite il documento TD29, che è utilizzabile solo dal 1° aprile 2025.

Per il periodo transitorio 1° settembre - 31 dicembre 2024, il nuovo TD29 non era ancora utilizzabile, ma i 90 giorni utili per la regolarizzazione della fattura potevano scadere prima del 1° aprile 2025.

In assenza di chiarimenti ufficiali si suggerisce di emettere autofattura TD20 senza versare IVA e senza gestirla contabilmente, a mero scopo comunicativo.

Il documento TD29, infatti, **ha funzione solo comunicativa**, non rileva ai fini IVA, nel senso che *non consente di esercitare la detrazione dell'iva relativa all'acquisto e non sostituisce la regolare ricezione della fattura*.

Per evitare di incorrere in sanzioni, lo Studio consiglia, quindi, *di verificare regolarmente la ricezione e correttezza delle fatture passive; in caso di violazioni, trasmettere il documento TD29 entro 90 giorni*.

Distinti saluti.

Padova, 04/04/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA